



COMUNE DI BOVALINO

89034 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 81000710806

REGOLAMENTO

PER L'ADOZIONE E/O L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DI AREE E SPAZI VERDI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19) DEL 28 GIU. 2018

INDICE

- ART. 1 - FINALITÀ
- ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA
- ART. 3 - AREE E SPAZI PUBBLICI ADOTTABILI
- ART. 4 - INTERVENTI AMMESSI
- ART. 5 - DOMANDA DI ADOZIONE
- ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL SOGGETTO ADOTTANTE
- ART. 7 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 8 - PUBBLICITÀ E CARTELLONISTICA
- ART. 9 - REVOCA, FURTO, DANNI E INFORTUNI
- ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- ART. 12 - NORME FINALI
- ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende disciplinare l'adozione e/o l'utilizzo in convenzione di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale a cittadini, associazioni, imprese ed enti privati interessati, finalizzati alla loro manutenzione, nonché all'inserimento, da parte di tali soggetti, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente Ufficio Comunale.

L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comunali e nella loro valorizzazione;
- b) sensibilizzare i cittadini, i gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni e le scuole sulla tutela e salvaguardia del territorio attraverso processi di partecipazione e gestione del patrimonio comunale;
- c) stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- d) generare automaticamente elementi di costante attenzione e contrasto al degrado urbano;
- e) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- f) recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetica, paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- g) incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

In base al presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la gestione del verde di arredo (giardini, spazi verdi di quartiere, verde stradale, aiuole spartitraffico e rotatorie) che può essere affidato – previa stipula di apposita convenzione -, per dimensione e tipologia, a cittadini, imprese, associazioni ecc., che si impegnano alla realizzazione e/o manutenzione del verde in forma volontaria, in cambio dell'autorizzazione alla posa sull'area di un cartello pubblicitario. L'area verde mantiene la funzione ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Gli interventi, comunque, previsti devono sempre avere finalità di rilevanza pubblica e sociale.

ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente regolamento è l'adozione e/o l'utilizzo di aree e/o spazi pubblici, già sistemati a verde dal Comune al fine di mantenerli e conservarli e/o riconvertire a verde nuove aree e/o spazi con relativa manutenzione, ferma restando la funzione e la destinazione pubblica. Le aree e gli spazi verdi restano completamente accessibili e nella libera fruibilità di tutti.

Tutti gli interventi previsti e disciplinati dal presente regolamento non hanno scopo di lucro.

Nell'area verde potranno essere installati elementi di arredo urbano (cestini, fioriere, panchine, giochi per bambini, ecc.) di tipo approvato dal Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva. La progettazione, la gestione e la manutenzione dell'area e/o dello spazio verde e delle eventuali opere di arredo non potranno comportare alcun costo per il Comune.

Il programma delle aree o zone da dare in adozione e/o in utilizzo è approvato dalla Giunta Comunale e reca la localizzazione delle aree oggetto di assegnazione, unitamente alle planimetrie, allo schema di convenzione, alla scheda tecnica/progettuale ed allo schema di istanza.

Il suddetto programma attiene a tutte le aree insistenti sull'intero territorio comunale e per le quali l'Amministrazione Comunale ritenga sussista l'opportunità di darle in affidamento.

Al fine di procedere all'adozione e/o all'utilizzazione sarà necessaria la presentazione di un'apposita istanza le cui formalità, termini e modalità verranno indicate in apposito Avviso pubblico redatto ed emanato con provvedimento del Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva.

Lo stesso Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva ha il compito di procedere con apposito provvedimento amministrativo per l'adozione e per l'utilizzazione dell'area.

ART. 3 - AREE E SPAZI PUBBLICI ADOTTABILI

Ai fini dell'adozione e dell'utilizzazione di aree e/o di spazi di verde pubblico si intendono tali i seguenti:

- a. aree e spazi verdi attrezzati (parco giochi per bimbi ecc.);
- b. aree stradali, come rotatorie, spartitraffico ecc.;
- c. aree e spazi di pertinenza di plessi scolastici;
- d. aree e spazi verdi nel centro storico e nel centro abitato del Comune;
- e. aree e spazi adibiti ad aiuole;
- f. aree e spazi verdi in prossimità di siti balneari e/o punti di riferimento turistico.

Il presente elenco ha finalità indicative e non è da considerarsi esaustivo o tassativo. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree e/o spazi verdi pubblici non compresi nel suddetto elenco.

ART. 4 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree e/o sugli spazi di verde pubblico si possono distinguere in:

- a. manutenzione ordinaria con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia;
- b. tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti, sfalcio periodico e relativo smaltimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e potatura delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area e dello spazio verde;
- c. riconversione e manutenzione straordinaria, cioè una nuova progettazione dell'area e/o dello spazio verde con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e/o siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità e le prescrizioni stabilite di concerto con il Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva;
- d. istituzione e manutenzione di una nuova area e/o spazio verde, anche su indicazione del soggetto interessato, previa autorizzazione della Giunta Comunale e dell'Ufficio Tecnico nel rispetto delle prescrizioni previste negli strumenti urbanistici, fatte salve sempre e comunque le prescrizioni imposte con la convenzione sottoscritta dalle parti.

L'intervento di adozione di aree verdi o di inserimento di arredi urbani da parte del soggetto affidatario, comprende le operazioni meglio dettagliate e specificate nella scheda tecnica/progettuale allegata alla domanda di adozione.

ART. 5 - DOMANDA DI ADOZIONE E/O UTILIZZAZIONE.

La domanda di adozione e/o di utilizzazione deve essere presentata al Comune di Bovalino – U.O. Tecnico-Manutentiva, a mezzo Ufficio Protocollo, nella quale è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione dell'area e/o dello spazio verde pubblico.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL SOGGETTO ADOTTANTE

I soggetti che prenderanno in consegna l'area e/o lo spazio pubblico si impegnano, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi pattuiti, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.

Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella convenzione, dovrà essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta all'affidatario da parte del Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva.

E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area e/o dello spazio verde pubblico e/o che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stesso.

Eventuali interventi pubblici per la sistemazione e la manutenzione di impianti o sotto-servizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. La risistemazione è a carico degli enti che hanno disposto gli interventi. L'adottante dovrà, a seguito di semplice comunicazione dell'Ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla a pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva onde consentire gli opportuni interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà altrui, e a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

L'adozione non costituisce concessione trattandosi esclusivamente di affidamento ai fini dell'allestimento e della relativa manutenzione. Il Comune resta proprietario dell'area e/o dello spazio verde pubblico al quale potrà accedere senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza.

Al termine del periodo di affidamento l'area e/o lo spazio verde pubblico, dovrà essere riconsegnato al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate senza che il soggetto adottante possa pretendere remunerazioni o altro tipo di risarcimento o indennizzo. L'Amministrazione Comunale al termine della prima scadenza, su istanza di parte, può rinnovare annualmente l'affidamento.

Il soggetto adottante assume la responsabilità e gli oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria o comunque

derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto nella convenzione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità in merito.

Il soggetto adottante per perdita di interesse o per comprovati motivi potrà recedere dalla convenzione a mezzo comunicazione scritta che dovrà pervenire al Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva almeno 60 giorni prima.

ART. 7 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione le aree e gli spazi verdi pubblici.

Esclude l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante sull'area e/o spazio pubblico.

Al fine di favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento rivolti alla cittadinanza e/o al soggetto adottante.

Per mezzo dei propri incaricati può effettuare controlli sulla manutenzione e sulla conservazione dell'area e/o dello spazio assegnato e qualora non venga mantenuto nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito, diffida il soggetto adottante a provvedere all'esecuzione delle prestazioni ritenute necessarie in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro tre mesi dalla stipula della convenzione, il Comune provvede a diffidare la parte invitandola ad iniziare e a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, l'affidatario verrà dichiarato decaduto con rientro automatico del Comune nella piena disponibilità dell'area che potrà essere oggetto di nuovo affidamento. Qualora sussistano le condizioni, il ripristino dell'area avverrà con oneri a carico dell'affidatario.

Qualora durante il periodo di affidamento dovessero ravvisarsi inadempienze, il soggetto adottante verrà diffidato a provvedere. Qualora il soggetto adottante non abbia ottemperato alle prescrizioni entro i termini indicati, il Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva provvede alla dichiarazione di decadenza e le migliorie apportate saranno acquisite di diritto nel patrimonio comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell'adozione e/o dell'utilizzazione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

Qualora venga rilevata la non conformità degli interventi assentiti, il Comune assegnerà un congruo termine per il ripristino della conformità all'ipotesi progettuale indicata nella scheda tecnica assentita e nel caso di inosservanza nel termine stabilito, l'affidatario verrà dichiarato

decaduto dall'affidamento, rientrando l'area automaticamente e senza ulteriori atti nella piena disponibilità dell'Ente. Il Comune provvederà al ripristino dell'area, con oneri a carico dell'affidatario.

ART. 8 - PUBBLICITÀ E CARTELLONISTICA

Il soggetto adottante in cambio dell'adozione può installare solo ed esclusivamente sull'area e/o sullo spazio verde pubblico dato in affidamento cartelli pubblicitari con su scritto "per Bovalino, - "spazio riservato all'affidatario" - cura il decoro di quest'area".

E' ammesso un solo cartello per area e/o spazio dato in affidamento e il materiale da utilizzare sarà quello predisposto nella scheda tecnica/progettuale allegata alla convenzione ed approvata dal Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva. Le dimensioni del cartello non dovranno superare i 22 cm. di altezza e i 30 cm. di larghezza. La parte superiore del cartello da terra non potrà superare l'altezza di cm. 80.

E' fatto comunque divieto di utilizzare cartellonistica, luci o altre fonti di luminosità che possano generare confusione con la segnaletica stradale. Il Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva, qualora le condizioni del luogo lo rendano opportuno, potrà in deroga, autorizzare alla posa di cartellonistica con dimensioni maggiori. Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che, ad eventuale impatto, non opponga resistenza ai veicoli. Ogni cartello dovrà essere posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

I cartelli pubblicitari installati nelle aree e/o negli spazi dati in affidamento non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento e nelle prescrizioni del Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva sono rimossi con onere a carico del contraente.

E' fatto divieto assoluto per la parte affidataria o soggetto adottante dell'area e/o dello spazio verde pubblico di cedere a terzi l'utilizzo dei cartelli pubblicitari.

E' ammessa la posa di cartellonistica a titolo informativo recante il nome del soggetto adottante.

La cartellonistica pubblicitaria posizionata nell'area e/o nello spazio verde dato in adozione è esonerata dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dal canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, eventualmente in deroga ai vigenti regolamenti comunali. A carico del soggetto adottante sono eventuali oneri per bolli, diritti ecc.

La convenzione costituisce titolo all'occupazione dello spazio pubblico.

Il Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva, esaminate le richieste sulla base dei criteri di ordine temporale delle domande, di completezza della documentazione, di qualità del progetto e di rispondenza alle finalità del presente regolamento, se nulla osta, rilascia le autorizzazioni all'adozione e/o all'utilizzazione.

La domanda deve essere corredata di una scheda tecnica/progettuale in relazione alla tipologia dell'intervento, che dovrà contenere: una descrizione analitica e/o un rilievo dello stato del luogo completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica. Il programma di manutenzione e l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione ed eventualmente il progetto di riconversione o di realizzazione con gli interventi proposti, completo degli eventuali elementi di arredo.

Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con la vigente normativa in materia. Tutti gli interventi devono osservare le prescrizioni che il Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva disporrà.

Gli interventi non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area e/o dello spazio verde pubblico.

Ciascun concorrente può indicare più aree e/o spazi pubblici da adottare, indicando le priorità di interesse. In caso di più domande sulla stessa area e/o spazio verde pubblico, a parità di requisiti, prevale l'istanza di adozione acquisita per prima al protocollo dell'Ente.

Per ciascuna area e/o spazio pubblico, nella convenzione, deve essere indicata la durata dell'adozione che non può essere inferiore agli anni uno e superiore agli anni cinque.

L'area e/o lo spazio pubblico dato in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita, con il programma di adozioni, con le prescrizioni comunali e deve conservare le sue finalità di interesse generale, di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

L'adozione dell'area avverrà mediante sottoscrizione di convenzione tra l'assegnatario ed il Responsabile dell'U.O. Tecnico-Manutentiva, corredata della scheda tecnica/progettuale (completa degli elementi indicati al comma 3 del presente articolo) il cui intervento si intende approvato con la sua sottoscrizione. Ciascuna convenzione dovrà fare espresso riferimento al presente regolamento e comprendere le prescrizioni, gli obblighi, le prerogative e tutto quanto previsto al fine di una corretta e funzionale gestione.

La convenzione è stipulata in modo esclusivo con l'adottante/affidatario.

ART. 9 – REVOCA, FURTO, DANNI E INFORTUNI

Il Comune di Bovalino - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico;
- quando possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- quando si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- quando sia in corso con l'offerente una controversia legale;
- quando si reputi che l'offerta sia inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Servizio, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte. L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T. o altro di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO

L'adozione e/o l'utilizzazione ha durata biennale con possibilità di disdetta da parte dei soggetti da comunicarsi con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo dell'adozione e/o dell'utilizzazione per il successivo biennio.

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e provvedimenti vigenti. Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno agli assegnatari e saranno da essi integralmente accettate.

ART. 12 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento al codice civile, al codice della strada, alle disposizioni in materia urbanistica ed alle altre norme vigenti.

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali emanate in materia e con esso non compatibili.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Bovalino.